



MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

DISCIPLINA DELLE CORRISPONDENZE POSTALI DI CARATTERE COMMERCIALE, FINANZIARIO E LEGALE SCAMBIATE FRA L'ITALIA LIBERATA E L'INGHILTERRA, STATI UNITI D'AMERICA RUSSIA, LIBIA, ERITREA E SOMALIA ITALIANA.

A seguito dell'avviso esposto nel maggio u. s. affluiscono al Ministero del Tesoro (Direzione Generale per le valute), lettere di vario contenuto, persino di natura familiare, per le quali non è necessaria l'autorizzazione di inoltro.

Si avverte, pertanto, che non debbono essere sottoposti al visto del predetto Ministero oltre le corrispondenze che riguardino affari privati e personali, anche quelle delle seguenti specie di comunicazioni a carattere commerciale, finanziario e legale:

1° trasmissioni e richiesta di scambi di informazioni in materia di affari e di informazioni relative alla ripresa di relazioni di affari;

2° invio o richiesta di dichiarazioni bancarie e di informazioni relative allo stato dei depositi anteguerra presso banche e altri istituti;

3° invio o richiesta di documenti, come certificati di nascita, di matrimonio, di morte, testamenti e certificati legali.

Deve essere invece accompagnata dall'autorizzazione di inoltro del Ministero del Tesoro quella corrispondenza che concerne procure od altre autorizzazioni (compresi gli ordini di trasferimento e le istruzioni per i pagamenti) che riguardino però esclusivamente il mantenimento, la gestione e la conservazione delle attività italiane bloccate all'estero. Tale tipo di corrispondenza è peraltro ammesso, almeno per ora, solo nelle relazioni:

1° con la Gran Bretagna e l'Impero britannico, e con gli Stati Uniti e i loro possedimenti;


2° con la Russia a condizione che la corrispondenza abbia come destinazione terminale la Russia stessa, esclusi i territori di recente occupazione. Le corrispondenze commerciali, legali e finanziarie con la Russia sono soggette alle stesse norme che disciplinano le analoghe comunicazioni dirette negli Stati Uniti d'America;

3° con le Colonie italiane (Libia, Eritrea e Somalia italiana); tale corrispondenza è disciplinata dalle stesse norme per gli Stati Uniti d'America e per la Russia.

Peraltro, se le suddette procure ed autorizzazioni si riferissero ad attività all'estero di persone ed enti stranieri, l'esame di esse esulerebbe dalla competenza del sunnominato Ministero del Tesoro.

Roma, 28 settembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
MUSUMECI





MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

**RIMESSE PER SUSSIDI DAGLI STATI UNITI
E DALL'IMPERO BRITANNICO**

Il Ministro del Tesoro ha disposto che i cittadini italiani residenti nel territorio dello Stato possono, allo scopo di chiedere aiuti finanziari per sostentamento personale o familiare a titolo gratuito, corrispondere con amici o parenti residenti negli Stati Uniti d'America e con parenti entro il quarto grado residenti in Gran Bretagna.

Tali rimesse possono raggiungere mensilmente il limite di 1.000 dollari, se provenienti dagli Stati Uniti d'America, e di 30 o 100 sterline se provenienti da Paesi compresi nell'area della sterlina.

Tutte le Banche italiane sono autorizzate del pari a corrispondere con i loro corrispondenti negli Stati Uniti d'America ai fini dello svolgimento del servizio delle rimesse da questo Paese.

Per quanto riguarda le rimesse dalla Gran Bretagna, continueranno a svolgere tale servizio, fino a nuova comunicazione, soltanto la Banca d'Italia, il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia.

Si rammenta che le valute ricevute a fronte di dette rimesse devono, ai sensi del Decreto Ministeriale 14 luglio 1943, essere offerte in cessione all'Ufficio Italiano dei Cambi che le acquisterà al cambio ufficiale (lire 100 per ogni dollaro e lire 400 per ogni sterlina); le valute stesse non possono essere negoziate o alienate o cedute in alcun'altra forma.

La mancata cessione e la negoziazione di esse sono punibili con le sanzioni previste dal R. decreto-legge 5 dicembre 1938, e, nei casi più gravi, con quelle contemplate dalla Legge 28 luglio 1939, n. 1097.

Le rimesse in parola non debbono dar luogo a compensazioni valutarie con l'estero: il porre in essere abusivamente dette compensazioni viene colpito con le penalità comminate dal già menzionato R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928; esse infine non possono dar luogo ad accensioni di debiti verso l'estero, in ossequio al combinato disposto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale 16 novembre 1935 e dall'art. 1 del Decreto Ministeriale 20 maggio 1934.

Roma, 29 settembre 1945.

IL DIRETTORE GENERALE
MUSUMECI

